



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALDERISI, CARIO, FANTETTI, GARAVINI e
GIACOBBE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019

Modifica alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di parte della quota dell’otto per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale per la promozione della lingua e della cultura italiane all’estero

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 20 maggio 1985, n. 222, ha introdotto la facoltà per i contribuenti di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alla Chiesa cattolica o allo Stato per il perseguimento di determinate finalità. Qualora il contribuente non indichi la destinazione di detta quota, la legge prevede che l'otto per mille del gettito IRPEF vada redistribuito tra i beneficiari in proporzione alle scelte espresse. All'articolo 48 vengono specificate le finalità cui lo Stato destina i fondi di propria competenza.

Le sfide globali con le quali la nostra società e il nostro Paese sono chiamati a confrontarsi rendono necessario un aggiornamento delle finalità alle quali lo Stato destina quei fondi. Una delle istanze che la globalizzazione ha reso di importanza strategica è la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.

Negli Istituti italiani di cultura più di due milioni di persone in oltre 115 Paesi nel mondo, ogni anno, chiedono di studiare la lingua italiana; la nostra è una delle lingue straniere maggiormente richieste a livello globale. E chi vuole studiare la nostra lingua vuole anche avvicinarsi al nostro patrimonio culturale unico e irripetibile.

Il Presidente della Repubblica, nel suo discorso agli Stati generali della lingua italiana dell'ottobre 2018, ha affermato che apprendere la lingua italiana « non può tradursi in un'azione puramente conservativa; è indispensabile far vivere un patrimonio vivo, pratico, multiforme, con articolazioni che spaziano dai registri più alti agli usi più quotidiani e comuni ». Favorire e sostenere

lo studio della nostra lingua, dunque, non va considerato solo come un obiettivo di apprendimento, ma come uno dei più efficaci strumenti con cui promuovere l'immagine dell'Italia, degli italiani e del « sistema Paese ». La « fame di Italia », lo vediamo ogni giorno, porta la nostra lingua ad affermarsi in ambiti sempre più innovativi e diffusi, dalla cultura alla scienza, dalla cucina alla moda. E' ampiamente dimostrato come la diffusione della lingua e della cultura italiane non abbiano soltanto una valenza sociale e culturale, ma una precisa funzione economica a sostegno delle imprese nazionali nella promozione dei loro prodotti sui mercati internazionali. « Chi studia italiano compra italiano »: l'interesse per il nostro Paese e per la nostra lingua è il principale veicolo di promozione dell'*Italian way of life*, del *Made in Italy* e della scelta dell'Italia quale meta turistica.

I cittadini italiani o di origine italiana all'estero sono i primi « moltiplicatori di italianità », essi svolgono un ruolo fondamentale sia nella difesa della nostra lingua e del patrimonio culturale nazionale, sia nell'affermazione del « sistema Italia »; se la lingua e la cultura italiane sono tanto amate ed apprezzate nel mondo, ciò si deve in gran parte a loro.

È quindi prioritario ed urgente sostenere, anche con interventi a carattere straordinario, i centri di cultura italiana e le scuole di italiano all'estero e poter così corrispondere alla sempre crescente domanda proveniente tanto dai Paesi in cui sono presenti le storiche comunità di connazionali, giunte ormai alle terze e quarte generazioni, tanto dai Paesi apparentemente lontani che, attraverso lo

studio della lingua e della cultura italiane, possono più facilmente stabilire con l'Italia importanti relazioni culturali ed economiche.

Per farlo è indispensabile contare su un'adeguata disponibilità di risorse che invece, da tempo, vengono stanziare in quantità del tutto insufficiente.

Il presente disegno di legge mira a ricomprendere, tra le finalità previste all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, anche la promozione della lingua e della cul-

tura italiane all'estero. Si intende così assicurare una dotazione aggiuntiva di fondi al perseguimento di un obiettivo realmente strategico per l'immagine del nostro Paese, per l'identità nazionale degli italiani che risiedono in patria e di quelli che risiedono all'estero, per chiunque sia di origini italiane ed ami le proprie radici, per il futuro dell'Italia che si preannuncia tanto complesso quanto ricco di opportunità che non possono non essere colte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « conservazione di beni culturali, » sono inserite le seguenti: « promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, ».